



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere espresso nella seduta plenaria del 13/02/2019

su

“Schema di Decreto recante criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (art. 16 D.lgs. 62/2017)”.

PREMESSA

Il CSPI condivide la necessità di definire istituti e procedure che consentano di semplificare l'intera procedura afferente i nuovi esami di stato.

Ritiene altresì di esprimere l'auspicio di una maggiore valorizzazione culturale di questo fondamentale momento di valutazione del nostro sistema scolastico nazionale che è l'esame di Stato quale occasione di incontro e confronto fra le diverse realtà scolastiche del Paese.

In tale prospettiva, la costituzione delle commissioni d'esame tale da prediligere la extraterritorialità dei suoi componenti esterni sarebbe fattore di arricchimento, confronto e terzietà dell'esame stesso.

In ordine ad un rafforzamento della continuità fra istruzione superiore e universitaria, il CSPI guarda con particolare favore la presenza di docenti universitari (Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori Confermati) quali Presidenti delle commissioni d'esame di Stato, come storicamente è sempre avvenuto.

Relativamente al presente decreto, il CSPI auspica la creazione di un elenco regionale di personale obbligato o disponibile a svolgere il ruolo di Presidente mediante la costituzione di appositi elenchi appare una scelta positiva.

Dall'analisi della bozza di decreto emergono alcune perplessità circa la chiarezza delle procedure e sulle modalità di composizione degli elenchi, in quanto non sempre coerenti con l'idea di attivare processi di reale semplificazione.

Di seguito le osservazioni sulle singole disposizioni secondo l'articolato proposto.

OSSERVAZIONI

Nel dettaglio del testo dello Schema di decreto:

- Nella premessa: Si ritiene opportuno citare nelle premesse il DM741/2017 atteso che nel corpo del presente decreto è contenuto un intervento modificativo del comma 4 art. 4 del decreto 741/2017.
- Art. 1 Co. 2: Per quanto riguarda la composizione delle commissioni si ritiene necessario un approfondimento sulla situazione che viene a crearsi con la seconda prova di carattere pluridisciplinare, in quanto le discipline oggetto della prova potrebbero non essere state affidate ad un unico docente.

Si propone quindi di modificare il comma sostituendo l'intero comma 2 con il seguente testo:

"Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa".

Si chiede anche di esplicitare con un comma 2 bis elementi utili a definire la composizione delle commissioni nel caso che le prove scritte siano tre.
- Art. 1 Co. 3: Si chiede di limitare il comma al presente testo: "L'affidamento delle altre discipline ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle discipline."

Questo per affidare esclusivamente alla autonomia scolastica la valutazione dell'opportunità di avere in commissione un commissario di lingua straniera.
- Art. 2 Co. 2: Si propone di sostituire "A ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati." Con "Ciascuna classe non può avere più di 35 candidati totali".
- Art. 3 Co. 1: Si propone di prevedere una articolazione dell'elenco regionale a livello provinciale e comunale al fine di rendere più agevole l'utilizzazione dell'elenco stesso.
- Art. 3 Co. 3: Si propone di aggiungere tra gli aventi facoltà anche i docenti universitari (Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori Confermati in servizio o in pensione da non più di tre anni).
- Art. 5 Co. 1: Si suggerisce di sostituire "all'elenco" con "dall'elenco".
- Art. 5 Co. 2: Si propone di inserire i docenti universitari (Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori Confermati in servizio o in pensione da non più di tre anni) nell'ordine di precedenza dopo i dirigenti scolastici.
- Art. 5 Co. 4: Si propone di sostituire "ordine di nomina" di cui sull'ultimo capoverso con "ordine di precedenza" in quanto il comma 2 parla esplicitamente di ordine di precedenza.

- Art. 6: Si propone di modificare nel modo seguente l'articolo 4, comma 4 del DM 741/2017:

"In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, ovvero di nomina a presidente di una commissione di esame di stato del secondo ciclo svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, purché appartenente al ruolo della scuola secondaria".

La modifica proposta mira ad esplicitare tra le cause di assenza o impedimento del dirigente scolastico dalla commissione di esame del primo ciclo la nomina a presidente di commissione di esame di stato del secondo ciclo, in quanto non rientra nella casistica delle assenze e impedimenti attualmente normate.

Si ritiene altresì di dover confermare la sostituzione del presidente della commissione dell'esame di stato del primo ciclo con un collaboratore appartenente al ruolo della scuola secondaria perché condizione necessaria per la funzionalità e qualità dell'esame.
- Art. 7: Si propone di inserire tra i docenti che possono fare istanza di partecipazione agli esami di stato i docenti abilitati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti paritari di istruzione secondaria di secondo grado che insegnano nell'ordine nelle classi terminali e nelle classi non terminali.
La suddetta possibilità va unicamente riferita alle commissioni di esame che devono operare nelle scuole statali.
- Art. 7 Co. 2 L. d): Si suggerisce di sostituire il riferimento alla lettera d) riportandone le condizioni per agevolare la comprensione dell'articolo.
- Art. 7 Co. 2 L. e): Si propone di evitare il riferimento ai "programmi di insegnamento" in quanto sostituiti dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per i tecnici e professionali dal 2010.
- Art. 9: L'articolo non è condiviso nella sua sostanza, in coerenza con quanto da noi esplicitato in premessa circa l'opportunità di superare gli stretti vincoli della territorialità di "vicinanza".
- Art. 10: Per la precedenza riconosciuta ai docenti a tempo determinato si propone una espressione che ne agevoli la comprensione e l'osservanza: "Per i docenti a tempo determinato l'anzianità è conteggiata per anno di servizio intero".
- Art. 11 Co. 2: Si propone di sostituire l'inizio del comma con "Nel caso eccezionale di Costituzione di commissioni con soli candidati esterni, e quindi in deroga a quanto previsto dall'art. 2 Co. 2, i commissari interni ...".
- Art. 12 Co. 2: Si propone di sostituire il testo da "il quale dispone immediati ..." con il seguente: "perché assuma i provvedimenti sostitutivi e accertativi di sua competenza".

La modifica viene proposta in quanto gli accertamenti immediati sulle motivazioni addotte in assenza di documentazione giustificativa potrebbero riguardare solo il caso di malattia.

- Art. 17: Si propone di aggiungere il comma 2 che così recita:
Presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, le commissioni d'esame sono costituite come previsto dall'art. 1. Nelle commissioni è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima, della seconda e della terza prova scritta. La nomina dei presidenti e dei commissari esterni e la gestione di uno specifico elenco dei presidenti di commissione è affidata all'Ufficio speciale di cui all'art. 13 comma 1 della legge 38/01 che prevede in ottemperanza al presente decreto.
Ciò per dare indicazioni chiare riguardo alla composizione della commissione d'esame, visto che per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano è previsto lo svolgimento della terza prova scritta e per consentire una gestione più agevole delle procedure di nomina delle commissioni.

Il CSPI esprime parere favorevole a condizione che vengano accolte le proposte di modifica avanzate.